



## Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 352

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 13.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 4.1.1 Campionato Nazionale Serie B Maschile

#### GARA DEL 30/11/2024: ASR MERNAP FAENZA – SSD CITTA' DI CHIETI Reclamo proposto da: Città di Chieti

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società SSD CITTA DI CHIETI avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi il giocatore NANNINI MICHELE (nato il 13.11.2009), in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell'attestato di maturità agonistica previsto dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. *"I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. "*

Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza sportiva tale norma ha portata generale ed immanente all'intero sistema normativo, è come tale non necessita di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni (cfr. C.G.F. decisione del 01/06/2010 pubblicata sul



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



C.U. n. 283/CGF e decisione del 02/06/2011 pubblicata sul C.U.N°297/CGF ).  
Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque e presso  
il Comitato Regionale Emilia Romagna risulta il predetto giocatore, ancora  
quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non fosse in possesso  
dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni  
dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi ha preso parte in posizione  
irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 322 del 04/12/2024 decide:  
a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ASR MERNAP FAENZA la  
punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;  
b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/12/2024.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia